


Concetti generali in tema di **PREVENZIONE** e **SICUREZZA** del lavoro



Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE

■ IL D.LGS.81/2008: TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

L'evoluzione Normativa



Publicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, le disposizioni del decreto hanno costituito l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (composto da 306 articoli e 51 allegati).

Entrarono così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori dettate dal D.Lgs 81/2008.

Il decreto legislativo, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Gazzetta Ufficiale n.180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n.142/L) e dalla Legge 7 luglio 2009, recante il cosiddetto **"Testo unico"** sulla sicurezza nei luoghi di lavoro definisce in maniera compiuta i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza ed i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, fissa le sanzioni per l'inosservanza delle norme di prevenzione e protezione.

MISURE GENERALI DI TUTELA

(art. 15)

Le misure generali di tutela riproducono le indicazioni della normativa comunitaria 89/391/ Cee: nel quadro della programmazione per la sicurezza sul lavoro l'attività di valutazione dei rischi ne costituisce il motore.



Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

- la **valutazione di tutti i rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo**, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
- Il **rispetto dei principi ergonomici**;
- la **priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali**;
- la corretta **programmazione dei processi lavorativi**, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
- la regolare **manutenzione e pulizia** di ambienti, attrezzature macchine ed impianti;
- la **informazione e la formazione** dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS;
- la **consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei RLS** alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro;
- la **limitazione del numero di lavoratori** che possono o sono **esposti al rischio** e l'uso limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- il controllo sanitario degli stessi;
- l'uso della **segnaletica di sicurezza**;
- l'adozione di **codici di condotta e di buona prassi** come misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

■ DISPOSIZIONI PENALI SANZIONI (artt. da 55 a 60)

L'inosservanza degli obblighi previsti per il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori **comporta l'irrogazione di sanzioni** (arresto o ammenda), **variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme legislative.**

A fronte del generale inasprimento del sistema sanzionatorio, **è confermata l'alternatività dell'arresto con l'ammenda** salvo che le violazioni non riguardino attività particolarmente rischiose (centrali termoelettriche, fabbriche di esplosivi, ecc.).

È altresì confermato l'istituto della **prescrizione** (D.Lgs.758/94) che prevede la possibilità di beneficiare di sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione delle violazioni commesse.

Tra le violazioni più rilevanti si segnalano la mancata valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del relativo documento o la mancata nomina del RSPP che sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.000 a 6.400.



SCHEMA DI PROCESSO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI



Il **rischio stimato** è derivato dalla combinazione di due fattori:

- la massima gravità prevedibile della lesione o di un danno alla salute;
- la probabilità di accadimento di una lesione o di un danno alla salute: probabilità è legata alla frequenza di accesso, o al tempo di permanenza delle persone nelle zone pericolose ed è chiamata **esposizione al pericolo**.

I "contatori" del rischio tengono contemporaneamente conto della gravità degli effetti dannosi e della probabilità di accadimento; risultano quindi utili al fine della programmazione degli interventi, seguendo una scala di priorità.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART.36)



- Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- 1.** Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a)** sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b)** sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c)** sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d)** sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
 - 2.** Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a)** sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b)** sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c)** sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 - 3.** Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
 - 4.** Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

TUTELA DELLA MATERNITÀ IN AMBIENTE DI LAVORO

Il rapporto esistente tra lavoro e maternità costituisce un problema di rilevanza sociale: da stime nazionali sono interessate annualmente il 2-3% delle donne lavoratrici.

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri comprende una serie di leggi emanate nel corso degli anni.

- **Legge 8 marzo 2000 n. 53** "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", ad integrazione della L.1204/71, relativamente ad alcuni aspetti quali i congedi parentali, la flessibilità dell'astensione obbligatoria, i periodi di riposo e il parto prematuro ha definito **le disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione.**



SOMMARIO

Il d.lgs.81/2008: testo unico sicurezza sul lavoro - l'evoluzione normativa	2
Sommario del testo unico	4
Misure generali di tutela (art. 15)	5
L'organizzazione della prevenzione e i soggetti coinvolti	6
Delega di funzione (art.16)	7
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17)	7
Disposizioni penali - sanzioni (artt. Da 55 a 60)	8
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	9
Obblighi del preposto (art.19)	13
Obblighi dei lavoratori (art.20)	15
Obblighi del medico competente (art. 25)	17
Sorveglianza sanitaria (art. 41)	18
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (art.42)	20
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art.26)	21

La valutazione dei rischi (artt. 17, 28 e 29)	23
Servizio di prevenzione e protezione (art. 31 e 33)	27
Riunione periodica (art.35)	30
Consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (artt.47 e 50)	31
Informazione, formazione e addestramento	33
Gestione delle emergenze	38
Approfondimenti	42
Alcool	42
Sostanze psicotrope e stupefacenti	43
Tutela della maternità in ambiente di lavoro	45
Stress da lavoro correlato	48
Rischio agenti chimici - l'evoluzione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze chimiche	51
Segnaletica di sicurezza	54
Dispositivi di protezione individuale (dpi)	55
Organi di vigilanza controllo e assistenza	61



Testi a cura di: **Lucio Di Barbora**